



Torino, lì 8 luglio 2022

**Circolare n. 16/2022**

*OGGETTO: D.L. 30.4.2022 n.36 ulteriori disposizioni per l'attuazione del PNRR*

### **1 PREMESSA**

Con il DL 30.4.2022 n. 36, pubblicato sulla *G.U.* 30.4.2022 n. 100, sono state emanate ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), a seguito della crisi determinatasi dalla pandemia da COVID-19.

Il DL 30.4.2022 n. 36 è stato convertito nella L. 29.6.2022 n. 79, pubblicata sulla *G.U.* 29.6.2022 n. 150 ed entrata in vigore il 30.6.2022, prevedendo alcune novità rispetto al testo originario.

Di seguito vengono analizzate le principali novità del DL 30.4.2022 n. 36, come modificato e integrato in sede di conversione nella L. 29.6.2022 n. 79.

### **2 ESTENSIONE DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA**

Mediante l'art. 18 co. 2 e 3 del DL 36/2022, è stata disposta l'estensione dell'obbligo di emissione di fattura elettronica mediante il Sistema di Interscambio (SdI) ai soggetti passivi che si avvalgono della franchigia per le piccole imprese.

La disciplina non ha subito modifiche sostanziali in sede di conversione in legge del DL 36/2022.

### **3 SANZIONI PER MANCATA ACCETTAZIONE DI PAGAMENTI TRAMITE CARTE DI PAGAMENTO**

Per effetto dell'art. 18 co. 1 del DL 36/2022 convertito, a decorrere dal 30.6.2022, e non più dall'1.1.2023, nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, con una carta di pagamento, da parte di un soggetto obbligato, si applica nei confronti del medesimo soggetto la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 30,00 euro, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l'accettazione del pagamento.



Tale obbligo riguarda tutti i soggetti che effettuino l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, "anche professionali", i quali sono tenuti ad accettare pagamenti effettuati attraverso carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito e alle carte prepagate.

L'obbligo non trova applicazione nei casi di oggettiva impossibilità tecnica. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni del DLgs. 231/2007 (in materia di obblighi antiriciclaggio).

Dalla lettera della norma emerge come la violazione non sia integrata dal mero fatto di non avere la disponibilità di un POS per consentire i pagamenti elettronici, ma dal rifiutare la richiesta del cliente di effettuare il pagamento di quanto dovuto tramite una carta di pagamento. Vale a dire che, fino a quando il cliente non effettuerà simile richiesta, non sarà integrata alcuna violazione. Allo stesso modo, alcun rischio di sanzione appare ipotizzabile quando, fin dall'inizio del rapporto, si sia pattuito un diverso mezzo di pagamento (ad esempio, il bonifico bancario).

### **3.1 SANZIONI**

Per le sanzioni relative alle violazioni in questione trovano applicazione le procedure e i termini previsti dalla L. 689/81.

È espressamente esclusa, tuttavia, l'applicazione della c.d. oblazione amministrativa ex art. 16 della L. 689/81, istituto che avrebbe consentito al contravventore, entro 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, di pagare una somma pari alla terza parte del massimo della sanzione o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento.

### **3.2 ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI**

All'accertamento delle violazioni sono chiamati a provvedere gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, nonché gli organi che, ai sensi dell'art. 13 co. 1 della L. 689/81, sono addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro.

L'autorità competente a ricevere il rapporto relativo alle violazioni in questione è il Prefetto della provincia nella quale è stata commessa la violazione.



#### **4 STRUMENTI DI PAGAMENTO ELETTRONICO - OBBLIGHI COMUNICATIVI DEGLI OPERATORI FINANZIARI**

L'art. 18 co. 4 del DL 36/2022 convertito estende l'obbligo previsto a carico degli operatori finanziari per quanto concerne la comunicazione dei dati relativi agli strumenti di pagamento elettronico messi a disposizione degli esercenti attività d'impresa, arte o professione.

Infatti, l'art. 22 co. 5, ultimo periodo, del DL 124/2019 prevede che gli operatori finanziari trasmettano telematicamente all'Agenzia delle Entrate, anche tramite PagoPA Spa:

- i dati identificativi degli strumenti di pagamento elettronico messi a disposizione degli esercenti attività d'impresa, arte o professione;
- l'importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate mediante detti strumenti.

Anteriormente alla modifica operata dal DL 36/2022, l'obbligo di comunicazione era circoscritto agli strumenti di pagamento elettronico di cui all'art. 22 co. 1-ter del DL 124/2019, ossia:

- gli strumenti collegati ai registratori telematici di cui all'art. 2 co. 3 del DLgs. 127/2015 (secondo le regole tecniche indicate dal provv. Agenzia delle Entrate 6.8.2021 n. 211996);
- gli strumenti evoluti di incasso di cui all'art. 2 co. 5-bis del DLgs. 127/2015, che consentono anche la memorizzazione e la trasmissione dei corrispettivi.

Per effetto della modifica operata dal DL 36/2022, gli operatori finanziari sono tenuti a trasmettere all'Agenzia delle Entrate i suddetti dati con riferimento alla generalità degli strumenti di pagamento elettronici tracciabili messi a disposizione degli esercenti.

#### ***Modalità e termini di comunicazione dei dati***

I termini e le modalità di invio dei dati e le informazioni da trasmettere sono stati definiti con il provv. Agenzia delle Entrate 30.6.2022 n. 253155.

#### **5 COMUNICAZIONE ALL'ENEA PER INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO, ANTISISMICI E "BONUS MOBILI"**

Modificando l'art. 16 co. 2-bis del DL 63/2013, l'art. 24 co. 1 del DL 36/2022 convertito stabilisce che, in relazione agli interventi di cui all'art. 16 del DL 63/2013 (recupero edilizio, interventi antisismici e c.d. "bonus mobili"), devono essere



trasmesse telematicamente all'ENEA le informazioni sugli interventi effettuati, alla conclusione degli stessi, al fine del loro monitoraggio.

Detta comunicazione riguarderebbe tutti gli interventi disciplinati dall'art. 16 del DL 63/2013 e non soltanto quelli dai quali si ottiene un risparmio energetico (come prevedeva invece la precedente formulazione del suddetto co. 2-*bis ante* modifiche introdotte dal DL 36/2022).

## **6 CONTRATTO DI LOGISTICA**

L'art. 37-*bis* del DL 36/2022, inserito in sede di conversione in legge, sostituisce l'art. 1677-*bis* c.c. (norma introdotta nel codice civile dall'art. 1 co. 819 della L. 234/2021, legge di bilancio 2022), inserendo il riferimento espresso al contratto di logistica.

La nuova formulazione prevede che *“Se l'appalto ha per oggetto, congiuntamente, la prestazione di due o più servizi di logistica relativi alle attività di ricezione, trasformazione, deposito, custodia, spedizione, trasferimento e distribuzione di beni di un altro soggetto, alle attività di trasferimento di cose da un luogo a un altro si applicano le norme relative al contratto di trasporto, in quanto compatibili”*.

Ne consegue che le attività di trasferimento di cose nell'ambito di un contratto di logistica (negozio atipico per mezzo del quale un operatore si obbliga nei confronti di un soggetto a compiere determinate attività eterogenee) sono sottratte all'applicazione delle norme in tema di appalto.

Restiamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e porgiamo cordiali saluti.